



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(Art. 9, Legge 30 aprile 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno;

Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, per tutto il mese di novembre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale, a **presentare domanda entro il 30 novembre corrente anno** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto agli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

N.B. = Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda

Fiano, li 01 OTT. 2026



IL SINDACO
Luca CASALE

* Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali – dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati e dell'art. 9, comma 2, della legge n. 120/1999, non possono esercitare le funzioni di scrutatori e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che *abbiano superato il settantacinquesimo atto di età e che appartengono alle seguenti categorie:*

- a) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;*
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;*
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;*
- f) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale locale.*